



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 27 ottobre 2000

#### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Gian Luigi Bracciale e dall'avv. Lucio Trovato, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 27 ottobre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ N. 5

#### RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. SALERNITANA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore David **DI MICHELE** (gara Treviso-Salernitana del 23/10/00 – C.U. n. 137 del 24/10/00).

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che infliggeva al calciatore David Di Michele, tesserato per la Soc. Salernitana, la squalifica per due giornate effettive di gara e l'ammenda di L. 3.000.000 “ perchè, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, rivolgeva all'Arbitro una parola ingiuriosa, accompagnata da un'espressione blasfema” (gara Treviso-Salernitana del 23/10/00 – C.U. n. 137 del 24/10/00) ha proposto tempestivo reclamo con procedura d'urgenza la Società interessata.

Nel gravame non si contesta che il Di Michele abbia pronunciato le espressioni riportate nel referto arbitrale, ma si afferma che esse non erano indirizzate al direttore di gara, bensì ad un compagno di squadra con il quale il Di Michele aveva avuto un diverbio.

Si sostiene inoltre che il calciatore aveva proferito una sola parola ingiuriosa, ma non offensiva, e che l'espressione blasfema doveva considerarsi una semplice imprecazione “di gergo dialettale, senza volontà dissacrativa”.

In conclusione, la Soc. Salernitana chiede in via principale la revoca della squalifica e, in via subordinata, la riduzione della stessa ad una sola giornata di gara.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo e sentito il rappresentante della Soc. Salernitana, esperiti ulteriori accertamenti che sono stati portati a conoscenza della reclamante, rileva che la prospettazione difensiva contrastata in modo insanabile con le risultanze degli atti ufficiali.

L'arbitro ha riportato nel referto, ed ha confermato aggiungendo ulteriori circostanze in sede di supplemento, che il Di Michele rivolse alla sua persona, senza possibilità di

equivoci, la frase ingiuriosa accompagnata da un'espressione blasfema, sulla cui natura sono irrilevanti le considerazioni svolte dalla reclamante.

La sanzione impugnata è certamente congrua e proporzionata alla natura e gravità della infrazione accertata, per cui non appare giustificata la richiesta di riduzione.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 OTTOBRE 2000

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro